

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

(Provincia di REGGIO EMILIA)

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 30/04/2021

Modificato con delibere di C.C. n. 21 del 31/05/2022

Modificato con delibera di C.C. n. 55 del 28/12/2023

in vigore dal 1 gennaio 2024

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile dell'entrata.....	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	5
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	7
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	7
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	7
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	8
Articolo 10 – Presupposto del canone.....	8
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	8
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	8
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio.....	9
Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone.....	9
Articolo 15 – Dichiarazione.....	10
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	10
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	11
Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni- Accertamento.....	11
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	12
Articolo 20 - Riduzioni.....	12
Articolo 21 – Esenzioni.....	12
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	14
Articolo 22 – Servizio delle pubbliche affissioni.....	14
Articolo 23 – Tipologia degli impianti delle affissioni.....	14
Articolo 24 – Spazi privati per le affissioni.....	14
Articolo 25 – Impianti privati per affissioni dirette.....	14
Articolo 26 - Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....	16
Articolo 29 - Riduzione del canone.....	16
Articolo 30 - Esenzione dal canone.....	17
Articolo 31 - Pagamento del canone.....	17
Articolo 32 - Norme di rinvio.....	17
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	18
Articolo 33 – Disposizioni generali.....	18
Articolo 34 - Funzionario Responsabile dell'entrata.....	18
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni.....	18
Articolo 36 – Limiti alle occupazioni.....	18
Articolo 37 – Occupazioni abusive.....	19
Articolo 38 – Richiesta di occupazione.....	19
Articolo 39 - Competenza nell’esame ed istruttoria della richiesta, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.....	20
Articolo 40 - Obblighi del concessionario.....	22

Articolo 41 - Durata dell'occupazione.....	<u>23</u>
Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	<u>23</u>
Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	<u>23</u>
Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	<u>24</u>
Articolo 45 – Rinnovo/Proroga della concessione o autorizzazione. Disdetta.....	<u>24</u>
Articolo 46 - Criteri per la determinazione del canone.....	<u>24</u>
Articolo 47 - Classificazione delle strade.....	<u>25</u>
Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni- Occupazioni permanenti.....	<u>25</u>
Articolo 49 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni- Occupazioni temporanee.....	<u>26</u>
Articolo 50 – Soggetto passivo.....	<u>27</u>
Articolo 51 - Agevolazioni.....	<u>27</u>
Articolo 52 - Esenzioni.....	<u>28</u>
Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	<u>29</u>
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	<u>30</u>
Articolo 55 - Modalità di versamento.....	<u>30</u>
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva.....	<u>30</u>
Articolo 57 - Rimborsi.....	<u>30</u>
Articolo 58 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	<u>30</u>
Articolo 59 - Attività di recupero.....	<u>31</u>
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	<u>32</u>
Articolo 60 – Disposizioni generali.....	<u>32</u>
Articolo 61 - Funzionario Responsabile dell'entrata.....	<u>32</u>
Articolo 62 - Domanda di occupazione.....	<u>32</u>
Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	<u>32</u>
Articolo 64 - Classificazione delle strade.....	<u>33</u>
Articolo 65 – Occupazioni abusive.....	<u>33</u>
Articolo 66 – Soggetto passivo.....	<u>33</u>
Articolo 67 – Versamento del canone.....	<u>33</u>
Articolo 68 – Accertamento e riscossione coattiva.....	<u>34</u>
Articolo 69 - Rimborsi.....	<u>34</u>
Articolo 70 – Occupazioni abusive- Indennità- Maggiorazioni- Sanzioni.....	<u>34</u>
Articolo 71 – Attività di recupero.....	<u>35</u>

ALLEGATI:

- allegato A): Classificazione strade e spazi pubblici comunali ai sensi art. 47 del regolamento 36

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrenza dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso, nonché per quelle riguardanti le procedure, attivate dal 01/01/2021 alla data di approvazione del presente Regolamento, di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni relative ai presupposti previsti dalle lettere a) e b) del comma 819 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.
4. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) e' considerata annuale la diffusione di messaggi pubblicitari per una durata non inferiore all'anno solare e non superiore ai 10 anni;
 - b) è considerata temporanea o giornaliera la diffusione di messaggi pubblicitari che si protragga per periodi inferiori all'anno solare.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
3. Il Comune di Cadelbosco di Sopra sulla base della popolazione residente al 1 gennaio dell'anno di istituzione del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e ai fini dell'applicazione del predetto canone, si colloca nella classe riferita ai comuni con popolazione con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti.

Articolo 3- Funzionario Responsabile dell'entrata

1. Al Funzionario Responsabile dell'entrata, generalmente individuato nel Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi dell'Unione, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, nonché all'applicazione delle relative indennità e sanzioni.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Per quanto riguarda limiti e vincoli agli impianti pubblicitari autorizzabili si rinvia al vigente regolamento urbanistico edilizio nonché alle disposizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento Attuativo.

Articolo 5– Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Competenti al rilascio delle autorizzazioni per la pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, sono:
 - il settore Urbanistica ed Edilizia Privata, nel caso in cui l'impianto da installare sia su suolo privato: la modalità di richiesta e la documentazione necessaria da presentare per il completamento dell'istruttoria è definita dal settore sopracitato;
 - il settore Lavori Pubblici e Patrimonio, nel caso in cui l'impianto da installare sia su suolo pubblico:
 - a) La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione, da presentarsi al Comune, sia per gli impianti pubblicitari permanenti che temporanei, deve contenere:
 - l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale o partita IVA del richiedente;
 - l'indirizzo esatto del luogo ove si intende installare;
 - la descrizione dell'impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica con indicazione dei materiali utilizzati e dal disegno illustrativo;
 - la planimetria in scala adeguata, in duplice copia, con riportata la posizione esatta di cui si richiede l'autorizzazione all'installazione, mediante apposizione di simboli e legenda idonea ad identificare la tipologia ed un numero distintivo degli impianti richiesti;
 - l'indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica) e ad altri impianti ai sensi del Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
 - la documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
 - il bozzetto in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre (se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti);
 - l'autodichiarazione indicante che il manufatto:
 - è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità;
 - è realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici;
 - il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune, oppure autodichiarazione sulla titolarità del terreno sottoscritta dal proprietario se la collocazione avviene su suolo privato;

- il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici della Regione Emilia Romagna, qualora sia richiesto;
- la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme regolamentari e di sottostare a tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione.

b) L'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni cura l'istruttoria della pratica effettuando le verifiche e i sopralluoghi necessari all'emanazione dell'atto, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Regolamento, dagli strumenti urbanistici in vigore nonché alle disposizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento Attuativo.

Quando la collocazione implichi particolari problemi legati alla viabilità o al traffico contingenti e non contemplati a priori all'interno degli strumenti urbanistici, sono richiesti i pareri tecnici dell' Area LL.PP. e Patrimonio ed Edilizia privata, dell'Area Tutela e Valorizzazione del Patrimonio e del Comando di Polizia Municipale al fine di effettuare una istruttoria aderente al caso specifico.

L'ufficio competente è tenuto a rilasciare l'atto autorizzatorio entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. Qualora il richiedente presenti contestualmente più istanze per un numero di impianti superiore a dieci o l'istanza sia cumulativa per un numero di impianti superiore a dieci, il suddetto termine è fissato in 90 giorni. Tale termine può essere sospeso, entro 10 giorni dal ricevimento della istanza, se l'istanza non è completa di tutta la documentazione e dei dati previsti. In caso di mancato ricevimento, entro i termini indicati nella richiesta di integrazione, la domanda viene archiviata.

Il richiedente può partecipare al procedimento per proporre soluzioni diverse qualora la collocazione richiesta sia inibita da disposizioni degli strumenti urbanistici o del presente regolamento. Pertanto, se l'amministrazione comunale coinvolge il richiedente nel procedimento al fine di individuare soluzioni diverse da quelle proposte, il termine è interrotto e riprende a decorrere dal momento dell'accordo tra amministrazione e richiedente e della conseguente rettifica della domanda.

3. Per la pubblicità sonora e in forma ambulante, salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di richiesta, l'autorizzazione viene rilasciata dalla Polizia Locale, previa indicazione sulla richiesta stessa, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.
4. L'autorizzazione rilasciata dai competenti Uffici non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 15 del presente Regolamento, che, ai fini della quantificazione del canone dovuto, deve essere sempre presentata all'Ufficio Tributi o, in caso di affidamento del servizio, al concessionario della gestione del canone.
5. Fermo restando l'obbligo dichiarativo di cui al predetto articolo 15 ai fini dell'assolvimento del canone, non necessitano di preventiva autorizzazione:
 - l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili all'esterno;
 - la pubblicità realizzata, nei limiti di quanto previsto dal vigente regolamento della polizia locale, con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, nonché mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - la pubblicità per conto proprio o per conto terzi, realizzata su veicoli;
 - la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte di ingresso relativamente all'attività svolta, all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi o altro materiale facilmente amovibile;

- la pubblicità temporanea, effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio stadi e impianti sportivi, cinema, teatri, stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, centri commerciali, androni condominiali, ecc...), se non visibile dalla pubblica via;
- la pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita/locazione;
- i cartelli o infissi pubblicitari, non esposti in luoghi pubblici o prospicienti luoghi pubblici ed a condizione che gli edifici non siano sottoposti a vincoli contenuti nelle tavole o norme degli strumenti urbanistici in vigore;
- targhe professionali di formato non superiore a cm. 40*40.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. In caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità e/o il mezzo pubblicitario, entro la data indicata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti nonché il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune, per il ripristino allo stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. Per le limitazioni concernenti la pubblicità fonica si rinvia a quanto disposto dal Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché vigente Regolamento di Polizia Locale. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti, alle case di cura e simili, in prossimità di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.
2. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché la distribuzione di materiale pubblicitario, qualora avvenga sulla carreggiata stradale, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà essere disciplinata direttamente dall'Amministrazione Comunale.
4. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi delle prescritte autorizzazioni, relative all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1 ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione del canone prevista all'art. 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. A propria discrezione e, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche, o, di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempre che siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10– Presupposto del canone

1. Presupposto per l'applicazione del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto in via principale al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione e in ogni caso colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto¹.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13– Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d'esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono. Sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14- Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, comunque modificabili, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe².
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;

¹ Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

² Per quanto disposto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2019.

- b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
3. Le tariffe relative alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15– Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, a presentare al Comune o, in caso di affidamento del servizio, al soggetto gestore del canone, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune o dal soggetto gestore, nel quale devono essere indicate:
 - la tipologia e caratteristiche del messaggio pubblicitario;
 - il numero dei mezzi pubblicitari e relative superfici;
 - l'ubicazione dei mezzi pubblicitari;
 - il periodo/durata della diffusione del messaggio pubblicitario.Alla stessa dichiarazione dovrà essere allegata l'autorizzazione rilasciata di cui all'articolo 5, nei casi in cui prevista.
2. La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi o, in caso di affidamento del servizio, al soggetto che gestisce il canone, il quale ne rilascia ricevuta. La stessa può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, per cui la pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone entro il 31 gennaio (31 marzo per l'anno 2021) dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine del 31 gennaio.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'Ufficio Tributi o, in caso di affidamento, il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. Mantengono efficacia ai fini del canone di esposizione pubblicitaria le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale di pubblicità in precedenti annualità semprechè le fattispecie risultino conformi a quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 16– Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato:
 - per intero, nel caso di esposizioni pubblicitarie temporanee;
 - per l'importo pari al primo anno di autorizzazione, nel caso di esposizioni pubblicitarie permanenti; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
2. Qualora le esposizioni pubblicitarie permanenti o temporanee non siano soggette a preventiva autorizzazione, il canone deve essere versato di norma, prima dell'esposizione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento (31 marzo per l'anno 2021).
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

4. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 258,00, può essere presentata motivata istanza di rateizzazione in rate trimestrali aventi scadenza 31/01-30/04-31/07 e 31/10. Nel caso di esposizione pubblicitaria iniziata in corso d'anno la rateizzazione può essere effettuata tenuto conto delle scadenze ancora utili, fermo restando il pagamento della rata iniziale prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di importo inferiore a 5,00 Euro, salvo quanto previsto per il servizio di pubbliche affissioni.

Articolo 17– Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento su richiesta dell'avente diritto da comunicare contestualmente all'istanza di rimborso. Il Funzionario Responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 18- Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni-Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica, oltre agli interessi legali:
 - la sanzione del 30%³ del canone, se il relativo versamento è stato omesso, totalmente o parzialmente, oppure se è stato pagato l'intero importo dovuto con un ritardo superiore a 15 giorni rispetto alla scadenza;
 - la sanzione del 10%³ del canone, se è stato versato interamente l'importo dovuto con un ritardo non superiore a 15 giorni rispetto alla scadenza.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 10 per cento⁴;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni

³ In ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.

⁴ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2019.

amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. L'indennità e le sanzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. Con lo stesso procedimento sono recuperate le spese di rimozione di manufatti pubblicitari abusivi.
7. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 20,00;
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in analogia a quanto disposto dal Regolamento comunale delle entrate tributarie.

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici e la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, altrimenti tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 21- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i mezzi pubblicitari all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi

purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a trecento centimetri quadrati;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 22- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune, o il concessionario del servizio, esercita il diritto di affissione.
2. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alla pubbliche affissioni, risponde alle esigenze di effettiva necessità e può essere variato dall'Amministrazione Comunale.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica, da individuare con apposito contrassegno e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.
4. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 50% della superficie degli impianti pubblici di cui al comma precedente.

Articolo 24- Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni possono essere individuate anche sui beni privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni o proprio concessionario, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette

1. Il Comune può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara ad evidenza pubblica, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26- Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare, in tempo utile, all'ufficio comunale competente ovvero al concessionario del servizio, apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento del relativo canone.
2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova separata commissione. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.
3. Sui manifesti posti in affissione deve essere riportata in calce la timbratura con la data di inizio affissione e quella di scadenza.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo canone. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.
6. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o, in caso di affidamento del servizio, dal soggetto gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso o risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
8. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
9. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
10. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
11. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
12. Il Comune, o il concessionario del servizio, sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le

ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione, con un minimo di 25,82 Euro per ciascuna commissione.

14. Presso l'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni del Comune o del concessionario del servizio sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
15. Il comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta dai medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso.

Articolo 27- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone calcolato sulla base della tariffa, stabilita con delibera di Giunta Comunale che approva le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento, in funzione della durata, del numero e della dimensione dei fogli di cui si richiede l'affissione, nonché delle riduzioni eventualmente spettanti ai sensi del successivo articolo 29.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Qualora non si riscontrino altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune o il concessionario del servizio può consentire che l'affissione abusiva, a condizione che sia corrisposta l'indennità pari al canone maggiorato del 10 per cento⁵, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo definito che ancora residua.

Articolo 29- Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;

⁵ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2019.

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 30- Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio.
2. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di importo inferiore a 2,50 Euro.

Articolo 32- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto da altri regolamenti comunali o norme di legge vigenti in materia.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.

Articolo 34- Funzionario Responsabile dell'entrata

1. Al Funzionario Responsabile dell'entrata, generalmente individuato nel Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi dell'Unione, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone nonché all'applicazione delle indennità e relative sanzioni.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35- Tipologie di occupazioni

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi pubblici, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione rilasciata dal competente Servizio di cui all'art. 39, su domanda dell'interessato.
2. Le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative o ricorrenti, ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno⁶. Sono intese come ricorrenti quelle occupazioni le cui relative autorizzazioni o concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 36- Limiti alle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dai centri abitati la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinato dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per

⁶ Sulla distinzione tra occupazione permanente e temporanea, si veda, da ultimo, Cass. n. 13332/2020.

la circolazione dei pedoni larga non meno di metri due. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 37- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate in assenza di concessione o autorizzazione sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione o autorizzazione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima, nonché le occupazioni realizzate in eccedenza rispetto alle misure contenute nell'atto di concessione o autorizzazione.
2. L'occupazione abusiva è accertata dagli organi di vigilanza che procedono alla contestazione dell'abuso mediante apposito verbale. Sulla base del verbale di contestazione, la competente Area/Servizio dell'Ente, che ha rilasciato l'autorizzazione/concessione, provvede a diffidare gli occupanti abusivi alla regolarizzazione amministrativa o al ripristino dei luoghi accordando agli stessi un congruo termine per provvedervi, con l'avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, verrà disposta la rimozione d'ufficio dei materiali e/o delle attrezzature con addebito delle relative spese.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive si applica la maggiorazione prevista all'art. 58, 2° comma, il cui pagamento non sana l'irregolarità dell'occupazione che sarà soggetta alla procedura per il rilascio di apposita autorizzazione.
5. Ai fini della liquidazione della maggiorazione di cui al comma precedente, l'occupazione abusiva è considerata permanente se realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre in tutti gli altri casi si considera temporanea e si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dall'organo di vigilanza, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 38- Richiesta di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare alla competente Area/Servizio dell'Ente, come individuata al successivo art. 39, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. Rispetto alla data d'inizio d'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, di norma 15 giorni prima per le occupazioni permanenti e 10 giorni prima per quelle temporanee, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza del successivo comma 5.
3. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su modello reso disponibile ed in marca da bollo vigente, se dovuto, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto;
 - h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;
 - i) qualora risulti utile ai fini dell'istruttoria, la domanda dovrà essere corredata di planimetrie e di quant'altro si ritenga necessario. Inoltre, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di esserne in possesso.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Comando di Polizia Locale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e quindi ad inoltrare la richiesta all'Area/Servizio competente per il rilascio della concessione in sanatoria; nel caso in cui non sussistessero le condizioni d'urgenza l'occupazione verrà equiparata ad occupazione abusiva quindi verranno irrogate le sanzioni prescritte all'art. 58 del presente Regolamento con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 39- Competenza nell'esame ed istruttoria della richiesta, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Competente alla ricezione della richiesta ad occupare suolo pubblico, nonché alla relativa istruttoria e rilascio della concessione o autorizzazione è di norma l'Area Lavori Pubblici e Patrimonio.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico connesse a mostre popolari, feste realizzate in occasione di iniziative o manifestazioni organizzate dal comune od aventi il patrocinio del comune, nonché

per tutte le occupazioni assimilabili alle precedenti, l'eventuale delibera di concessione patrocinio costituisce anche implicita autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

3. Le competenze di cui al comma 1 restano in capo:

- all'Area Tutela e Valorizzazione del Territorio- Servizio Commercio ed Attività produttive per quello che riguarda:

- le concessioni “pluriennali” per il commercio su aree pubbliche, che trova origine nelle disposizioni normative in materia di commercio su aree pubbliche e affianca la licenza per lo svolgimento delle medesime attività;
- le licenze temporanee di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S approvato con R.D. n. 773/1931;

- al Settore Demografia e/o relazioni con il pubblico per quanto attiene le occupazioni di suolo pubblico con banchetti di propaganda elettorale e simili.

4. Il Responsabile del procedimento della competente Area verifica la completezza della richiesta e, ai fini dell'istruttoria e definizione della stessa, provvede:

- ad acquisire eventuali pareri dei competenti uffici comunali, in ordine alle esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, estetica e decoro ambientale, nonché in ordine all'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali;
- a richiedere all'Area Finanziaria e Tributi, o in caso di affidamento del servizio, al soggetto gestore del canone, il conteggio del canone patrimoniale eventualmente dovuto per l'occupazione richiesta, da indicare nell'atto di concessione ed autorizzazione, assegnando alla stessa un congruo termine per la definizione.

5. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta a mezzo posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Funzionario Responsabile tali autorizzazioni.

6. In base ai risultati dell'istruttoria, il Funzionario Responsabile della competente Area rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

7. L'atto di concessione, rilasciato in marca da bollo vigente se dovuto, costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi di cui all'art. 38;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata;
- c) la durata e/o frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone, se dovuto;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 40 nonché dall'ultimo periodo comma 5 dell'art. 38 ove richiesto.

8. L'atto di concessione o autorizzazione deve essere tenuto sul luogo dell'occupazione a disposizione degli organi di controllo e di vigilanza fino al termine dell'occupazione stessa.

9. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

10. La consegna dell'atto di concessione o autorizzazione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone patrimoniale dovuto nella misura stabilita, ovvero la 1^a rata di esso in caso ci si sia avvalsi della facoltà prevista dall'art. 55.

11. Le concessioni o autorizzazioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni per comprovati motivi di pubblico interesse e ordine pubblico.
12. L'Area/Servizio che rilascia formalmente l'atto di concessione o autorizzazione, ne invia copia al Comando di Polizia Locale ed ad ogni altro Ufficio interessato al provvedimento concessorio.
13. Il Comune può pretendere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.L'ammontare della cauzione è stabilito dal Funzionario Responsabile della competente Area/Servizio, previo ottenimento di eventuale specifico parere in merito da parte degli Uffici competenti, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
14. Lo svincolo del deposito cauzionale/fideiussione è subordinato al nulla osta dello stesso Funzionario Responsabile che ha rilasciato l'autorizzazione o concessione, previo ottenimento di specifico parere in merito da parte degli Uffici competenti.
15. Non è richiesta la concessione per le seguenti occupazioni, purché non intralcianti il traffico:
 - occasionali di durata non superiore a 60 (sessanta) minuti;
 - per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - nonché quelle riguardanti piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con scale, piccoli ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, previo accordo con la Polizia Locale e nel rispetto delle prescrizioni, anche verbali, da questa impartite ed a condizione che non superino le 6 (sei) ore.
16. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per i quali si rimanda alla normativa vigente, e che sostano solo per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per un tempo superiore ai 60 (sessanta) minuti e tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Articolo 40- Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, usi e consuetudini locali, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli organi preposti alla vigilanza, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 39;
 - d) di collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiale sul suolo adiacente, pubblico e privato e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità

- e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità;
- e) di evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, di provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dall'autorità sanitaria;
- f) di versare il canone patrimoniale alle scadenze fissate.
3. I titolari di concessione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 41- Durata dell'occupazione

1. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Funzionario Responsabile che rilascia l'atto di concessione o autorizzazione, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo, e non può comunque superare i 10 anni, rinnovabili.
2. Le concessioni ed autorizzazioni potranno comunque essere revocate o modificate in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che sia dovuto alcun indennizzo. L'occupazione dovrà essere rimossa, a semplice richiesta del Comune, a cura e spese del concessionario.

Articolo 42- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non ne è consentita la sub concessione o il trasferimento a terzi.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta all'Area/Servizio competente, il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 3, emette un nuovo atto di concessione, con pagamento del canone relativo a partire dall'anno successivo.
3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 2 nei casi di subingresso della titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 43- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) violazioni agli obblighi previsti da leggi, dal Regolamento o dallo stesso atto di concessione o autorizzazione;
 - b) mancato pagamento, totale o parziale, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) mancato rispetto, senza giustificato motivo, dei termini stabiliti dalla normativa in materia edilizia per la realizzazione delle opere connesse ad occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo;
 - d) violazione delle norme di cui all'articolo 42, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - e) uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dallo stesso Funzionario Responsabile dell'Area/Servizio che ha rilasciato la concessione o l'autorizzazione con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, salvo i diritti degli eredi subentranti;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Articolo 44- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il Funzionario Responsabile dell'Area/Servizio competente, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni relative ad occupazioni del sottosuolo possono essere revocate per pubblico interesse e per provvedimento di legge.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Alla restituzione provvede il Funzionario Responsabile competente che ha revocato la concessione.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 45- Rinnovo/Proroga della concessione o autorizzazione. Disdetta

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta di norma almeno 15 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il titolare di autorizzazione, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga di norma almeno 10 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta della proroga.
4. La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente o dell'autorizzazione per occupazione temporanea deve essere comunicata rispettivamente nel termine di cui ai commi 2 e 3. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato se l'occupazione è in corso. Nel caso in cui l'occupazione non sia ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale, ma non anche degli oneri corrisposti per il rilascio di provvedimenti amministrativi.

Articolo 46- Criteri per la determinazione del canone

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, costituisce

presupposto per il pagamento del canone in base a tariffa. Ciò a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera di riferimento, comunque modificabili, in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
3. La graduazione della tariffa è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari⁷;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
4. La Giunta Comunale, entro i termini fissati da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, approva le tariffe base delle occupazioni temporanee, anche per fasce orarie, e delle occupazioni permanenti, oltre che le relative tariffe per ogni singola tipologia di occupazione in applicazione delle categorie di cui al successivo articolo 47 e dei coefficienti riportati agli artt. 48 e 49 del presente Regolamento.

Articolo 47- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due categorie, come da allegato A) al presente regolamento, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare:
CATEGORIA 1[^] - comprendente i centri abitati del Capoluogo- Cadelbosco di Sopra, compresa la località di Zurco, e della frazione di Cadelbosco di Sotto;
CATEGORIA 2[^] - comprendente tutte le altre zone del territorio del Comune non comprese nella precedente.
2. La tariffa relativa alle due categorie viene così graduata:
CATEGORIA 1[^] - Coefficiente **1**
CATEGORIA 2[^] - Coefficiente **0,5**
3. La classificazione delle strade potrà essere aggiornata dall'organo competente secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 48- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni- Occupazioni permanenti

1. La tariffa del canone annuo per le occupazioni di carattere permanente e per ciascuna fattispecie è determinata moltiplicando la tariffa base a metro quadrato o lineare, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie di cui al successivo comma 5. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

⁷ La misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale. Sul punto si veda Cass. n. 23257/2020.

2. Il canone annuo da applicarsi a ciascuna occupazione permanente è quindi determinato dal prodotto della tariffa base a mq o lineare della corrispondente categoria di ubicazione per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari e con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente corrispondente di cui al comma 5;
3. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone annuo non frazionabile, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto forfettariamente ai sensi dell'articolo 1 comma 831 legge n.160/2019, così come modificato dall'art. 1 comma 848 legge 178/2020.
5. I coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico retraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività, da applicarsi alla tariffa base sono stabiliti come segue:

OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI, EDICOLE E SIMILI	Coefficiente 1,00
OCCUPAZIONI CON BANCHI DI VENDITA	Coefficiente 1,00
OCCUPAZIONI CON MOSTRE ESTERNE AI NEGOZI	Coefficiente 1,00
OCCUPAZIONI CON DISTESE ESTERNE AD ATTIVITA'	Coefficiente 1,00
OCCUPAZIONI CON PENSILINE E SIMILI, TETTOIE, BACHECHE, VETRINETTE	Coefficiente 0,40
OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO realizzate con cavi e condutture da società diverse da quelle che forniscono servizi di pubblica utilità	Coefficiente 1,00
OCCUPAZIONI REALIZZATE DA SPETTACOLO VIAGGIANTE	Coefficiente 1,00
OCCUPAZIONI CON CANTIERI EDILI	Coefficiente 1,00
OCCUPAZIONI CON PARCHEGGI	Coefficiente 1,00
OCCUPAZIONI CON IMPIANTI DI CARBURANTE	Coefficiente 1,00
OCCUPAZIONI DIVERSE DA QUELLE SOPRAELENATE	Coefficiente 1,00

6. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
7. In caso di subentro il canone è corrisposto dal subentrante a partire dall'anno successivo alla data di cessione.
8. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
9. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

Articolo 49- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni- Occupazioni temporanee

1. La tariffa per le occupazioni temporanee viene determinata moltiplicando la tariffa base giornaliera a mq o lineare prevista per la categoria di ubicazione per il coefficiente moltiplicatore di ciascuna fattispecie di appartenenza di cui al comma 3 e per la durata dell'occupazione.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone secondo le tariffe previste per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo, con i rispettivi coefficienti da applicarsi alla tariffa base giornaliera:

- dalle ore 7,00 alle ore 14,00	Coefficiente 0,50
- dalle ore 14,00 alle ore 19,00	Coefficiente 0,35
- dalle ore 19,00 alle ore 7,00	Coefficiente 0,15

3. Sono stabiliti i seguenti coefficienti moltiplicatori per le fattispecie sottoelencate:

CANTIERI EDILI	Coefficiente 0,50
COMMERCianti E PRODUTTORI AGRICOLI per commercio su area pubblica, ARTIGIANI IN FORMA AMBULANTE	Coefficiente 0,50
SPETTACOLO VIAGGIANTE	Coefficiente 0,20
MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E POLITICHE	Coefficiente 0,20
DISTESE DI SEDIE E TAVOLI	Coefficiente 0,45
FIERE E FESTEGGIAMENTI (con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante)	Coefficiente 1,50
OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO realizzate con cavi e condutture da società diverse da quelle che forniscono servizi di pubblica utilità	Coefficiente 1,00
OCCUPAZIONI DIVERSE da quelle sopraelencate	Coefficiente 1,00

4. Per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,80.
5. Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,50.
6. Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea, è determinato dal prodotto della tariffa base giornaliera per i coefficienti moltiplicatori di durata (art. 49 comma 2) e di fattispecie (art. 49 comma 3), moltiplicato per l'entità di occupazione (espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento all'unità superiore) e per i giorni di occupazione, e con l'applicazione delle riduzioni previste ai commi 4 e 5 cumulabili fra loro.
7. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Articolo 50- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto⁸.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 51- Agevolazioni

1. Nel calcolo del canone si applicano le seguenti agevolazioni:

⁸ Si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8628.

- le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%;
 - le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, ivi comprese le superfici occupate con i carriaggi degli operatori, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%;
 - nell'ambito di fiere, feste di paese o altri eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, per le occupazioni su aree pubbliche da parte degli esercizi commerciali, effettuate con esposizione dei prodotti/merci oggetto della propria attività, davanti al proprio esercizio commerciale, è prevista l'esenzione dal pagamento del canone, fino ad una superficie di 10 mq; le occupazioni che eccedono i 10 mq, sono computate considerando per intero la superficie senza alcuna esenzione.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 52- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni realizzate dai Comuni e loro Consorzi, Stato, Regioni, Province, città metropolitane e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni effettuate per manifestazioni temporanee ed iniziative celebrative, sindacali, religiose, assistenziali, ricreative e sportive, artistico-culturali, sanitarie e comunque aventi finalità sociali ed umanitarie. Sono in ogni caso esentate tutte quelle manifestazioni patrocinate dal Comune;
- c) le occupazioni realizzate da Enti pubblici di cui all'articolo 73 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi DPR n. 917 del 22/12/1986 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) ⁹ ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 04.12.1997 n. 460, per le sole attività istituzionali, a condizioni che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasioni di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- i) le occupazioni con rastrelliere ed attrezzature per deposito cicli;
- j) le occupazioni per commercio su area pubblica in forma itinerante di cui all'art. 39 comma 16 la cui sosta non può, comunque, prolungarsi nello stesso punto, per un tempo superiore a 60 minuti e tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri;
- k) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- l) le occupazioni realizzate con servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

⁹ Art. 10 D.Lgs n. 460 del 04/12/1997 per l'applicazione vedasi D.lgs 117 del 3.7.2017

- m) le occupazioni per i lavori di urbanizzazione (fognature, illuminazione pubblica) per i quali il Comune partecipa e contribuisce alle spese sostenute;
- n) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto di residenti, se già assoggettate al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- o) le occupazioni di cui all'art. 39 comma 15;
- p) le occupazioni effettuate con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al Comune al termine della concessione stessa;
- q) le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per il Comune. Sono in ogni caso esenti le occupazioni effettuate in esecuzione di contratti di appalto e finalizzate alla manutenzione stradale o del verde pubblico;
- r) le occupazioni delle aree cimiteriali;
- s) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta di rifiuti solidi ed urbani;
- t) le occupazioni effettuate con balconi, bow windows o simili infissi di carattere stabile;
- u) le occupazioni con tende e simili aggettanti su suolo pubblico o suolo gravato da servitù di pubblico passaggio;
- v) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- x) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni di particolare interesse ed iniziative tese a rievocare e/o perpetuare antiche tradizioni ed usanze, con valenza culturale nonché di valorizzazione del patrimonio storico di usi, consuetudini e costumi locali;
- y) le occupazioni originate da eventi indipendenti dalla volontà dell'occupante, quali a titolo esemplificativo calamità naturali, avversità atmosferiche, nubifragi, grandinate e simili e conseguenti ad un provvedimento emesso dalla Pubblica Amministrazione per la salvaguardia dell'incolumità pubblica, che fissi il tempo necessario per il ripristino dell'area;
- z) le occupazioni relative ad accessi nelle strade urbane, carrabili e pedonali (passi carrabili). Sono comunque esenti i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- aa) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.

Articolo 53- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti a carattere "pluriennale", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
3. Per il primo anno di concessione, il pagamento deve essere effettuato all'atto del rilascio della concessione. Qualora sia prevista la possibilità di rateizzazione, quando l'importo supera € 258,00, all'atto del ritiro della concessione dovrà essere versata la prima rata come indicato sull'atto di concessione.
4. Le variazioni nell'occupazione in corso d'anno che comportano il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della concessione precedente.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione o secondo una rateizzazione, con le modalità previste al successivo articolo, la quale comunque non può avere un termine successivo al termine dell'occupazione

Articolo 55- Modalità di versamento

1. Il versamento del canone, con arrotondamento ad € 1,00 per difetto se la frazione non è superiore ad € 0,50 o per eccesso se è superiore, va effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016 e come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della legge n. 160/2019.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31.1 / 30.4 / 31.7 / 31.10) qualora l'ammontare del canone sia superiore ad € 258,00. Se l'occupazione ha inizio in corso d'anno, la rateizzazione può essere effettuata tenendo conto delle scadenze ancora utili, fermo restando il pagamento della rata iniziale all'atto del rilascio della concessione.
3. In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione.
4. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore ad € 5,00 e non derivi da un'occupazione di suolo pubblico nell'esercizio di attività avente scopo di lucro.

Articolo 56- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.
4. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia non superiore ad € 5,00.

Articolo 58- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30%¹⁰ del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada:

¹⁰ in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.

- a) un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 10 per cento¹¹;
 - b) la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto;
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
 4. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
 5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in analogia a quanto disposto nel Regolamento comunale delle Entrate Tributarie.

Articolo 59- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 20,00.

¹¹ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio, individuata con apposito atto deliberativo.
3. Ai fini del presente Capo si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione “pluriennale” o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili, di spazi individuati sulle aree destinate a mercato.
4. Lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica in occasione delle Fiere o Feste di paese non è soggetto alle presenti disposizioni. Allo stesso modo non sono soggette alle presenti disposizioni le occupazioni di natura commerciale effettuate nell'ambito di manifestazioni. Per le stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Capo IV del presente Regolamento.
5. Si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 114/98, della Legge Regionale n. 12 del 25/06/1999 e successive modifiche e del Regolamento Comunale del Mercato per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.

Articolo 61- Funzionario Responsabile dell'entrata

1. Al Funzionario Responsabile dell'entrata, generalmente individuato nel Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi dell'Unione, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, nonché all'applicazione delle indennità e relative sanzioni.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 62- Domanda di occupazione

1. Per la disciplina delle procedure di autorizzazione si rimanda alle disposizioni della Legge Regionale n. 12 del 25/06/1999 e s.m.i., nonché al Regolamento comunale del Mercato.

Articolo 63- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa di base annuale e la tariffa di base giornaliera sulle quali si applica il canone mercatale sono quelle indicate all'art. 1, commi 841 e 842 della L.n. 160/2019.
2. Non è possibile prevedere aumenti superiori al 25 per cento della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 842 della legge n. 160 del 2019.
3. La tariffa di base giornaliera, comunque inferiore all'anno solare, assorbe e sostituisce quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
4. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, cui corrisponde un'obbligazione autonoma.
5. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito di rilascio di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree destinate a mercato e che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è

commisurato a giorni, anche per fasce orarie. Sulla base del periodo di svolgimento del mercato stesso viene stabilita la seguente fascia oraria: dalle ore 7:00 alle ore 14:00.

6. La Giunta Comunale, entro i termini fissati da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, approva le tariffe base al mq, anche per fasce orarie.
7. Ai fini della determinazione del canone, l'entità delle occupazioni, espressa in metri quadrati, è arrotondata all'unità superiore.

Articolo 64- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in 2 categorie come indicato al precedente articolo 47 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

Articolo 65- Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 37 del presente Regolamento.

Articolo 66- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della vigente normativa.
4. Nel caso di variazione della titolarità della concessione, dell'affitto del posteggio o di qualsiasi altra forma di successione nella titolarità in corso d'anno, il canone è dovuto dal subentrante a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuto subentro, restando il cedente obbligato per il periodo precedente. Così pure in caso di cessazione di attività il canone è dovuto dal soggetto cessato fino alla data di avvenuta comunicazione di cessazione dell'attività.

Articolo 67- Versamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
2. Agli abituali frequentatori del mercato, titolari delle concessioni pluriennali di commercio su aree pubbliche su posteggi individuati, l'ufficio Tributi provvede a trasmettere annualmente, indicativamente nel mese di gennaio dell'anno di riferimento, l'avviso contenente l'importo del canone dovuto, con scadenza di pagamento 31 gennaio dell'anno di riferimento.
3. Per le concessioni pluriennali relative a posteggi individuati in area di mercato il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato di norma contestualmente al rilascio della stessa.
4. Su richiesta del soggetto interessato è ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31.1 / 30.4 / 31.7 / 31.10) qualora l'ammontare del canone sia superiore ad € 258,00. Se l'occupazione ha inizio in corso d'anno, la rateizzazione può essere effettuata tenendo conto delle scadenze ancora utili, fermo restando il pagamento della rata iniziale all'atto del rilascio della concessione.
5. In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione.

6. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi, perché non assegnati o per assenza del concessionario, l'operatore che li occupa, cosiddetto spuntista, è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'occupazione. Il pagamento del canone dovuto è condizione necessaria per l'occupazione del posteggio assegnato al momento della spunta.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trova applicazione quanto disposto all'art. 58, comma 1, Capo IV del presente Regolamento.
9. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 5,00.
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 68- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in analogia a quanto disposto nel Regolamento comunale delle Entrate Tributarie.

Articolo 69- Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento su richiesta dell'avente diritto da comunicare contestualmente all'istanza di rimborso. Il funzionario responsabile comunica l'eventuale diniego alla richiesta di compensazione nell'atto di rimborso.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.
4. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a euro 5,00.

Articolo 70- Occupazioni abusive- Indennità - Maggiorazioni – Sanzioni

1. Si considera abusiva l'occupazione del posteggio effettuata dal concessionario che non abbia ottemperato alla richiesta di versamento nei termini previsti di cui all'art. 58 comma 1, Capo IV del presente Regolamento. Tale condizione comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione della posizione.
2. Alle occupazioni considerate abusive si applicano le sanzioni e le indennità previste all'art. 58 comma 2 Capo IV del presente Regolamento, che sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 71- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 20,00.

ALLEGATO A)**CLASSIFICAZIONE STRADE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI AI SENSI ART. 47 DEL REGOLAMENTO**

1^ CATEGORIA
GALLERIA GIUSEPPE CARRETTI
PIAZZA DELLA LIBERTA'
PIAZZA DELLA PACE J. LENNON
PIAZZA XXV APRILE
PIAZZA MARTIRI 7 LUGLIO
PIAZZA S. CELESTINO
PIAZZALE ARCHIMEDE LUSETTI
PIAZZALE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE
VIA 21 MARZO
VIA ALESSANDRINI E.
VIA ALIGHIERI D. - dal cartello centro abitato civico 83 fino al civico 1
VIA ALPI I.
VIA ARIOSTO L.
VIA BALLABENI I.
VIA BASSI U.
VIA BASSO L.
VIA BASTIGLIA – dall'inizio centro abitato civico 14 al civico 1
VIA BELLINI V.
VIA BERLINGUER E.
VIA BORSELLINO P.
VIA BUONARROTI M.
VIA CADUTI DI VIA NUOVA
VIA CADUTI PER LA LIBERTA'
VIA CALEFFI A.
VIA CARDUCCI G.
VIA CARRETTI E.
VIA CAVAZZONI J.
VIA CERVAROLO
VIA COLOMBO C. - dall'incrocio con via Saccani fino al civico 133
VIA CONSIGLIO D'EUROPA
VIA COSTA C.
VIA COSTITUZIONE
VIA CUGINI CATTABIANI
VIA DA VINCI L.- dall'inizio centro abitato civico 54 al civico 1
VIA D'ARZO S.
VIA DE ANDRE' F.
VIA DE FILIPPO E.
VIA DE GASPERI A.
VIA DE NICOLA E.
VIA DELEDDA M.G.

VIA DI VITTORIO G.
VIA DON PASQUINO BORGHI
VIA DON PELLEGRINO D'OGGIO- dal cartello centro abitato civico 31 fino al civico 1
VIA DOSSETTI G.
VIA FELLINI F.
VIA FERMI E.
VIA FRANK A.
VIA FRANZONI G.
VIA GABELLA – dal civico 1 fino al civico 13
VIA GALILEI G.
VIA GANDHI M.K.
VIA IOTTI N.
VIA LA MALFA U.
VIA LANDI E.
VIA LEOPARDI G.
VIA LEVI P.
VIA LUZI M.
VIA MAGNANI L.
VIA MANZONI A.
VIA MARCONI G. - dall'inizio centro abitato civico 87 al civico 1
VIA MARTIN LUTHER KING
VIA MARTIRI DELLA BETTOLA
VIA MARZABOTTO
VIA MATTEOTTI G.
VIA MAZZACURATI M.
VIA MENOZZI F.
VIA MONSIGNOR ROMERO
VIA MONSIGNOR SACCANI – dal cartello centro abitato civico 94 al civico 1
VIA MONTESSORI M.
VIA MORO A.
VIA NENNI P.
VIA NERUDA P.
VIA PANINI N.
VIA PAPA GIOVANNI XXIII
VIA PASCOLI G.
VIA PASOLINI P.P.
VIA PERTINI S.
VIA PEZZAROSSO I.
VIA PICASSO P.
VIA PRAMPOLINI C.- dall'inizio centro abitato civico 56 al civico 1
VIA PRIMO MAGGIO
VIA PUCCINI G.
VIA QUARTI – dall'inizio centro abitato civico 56 al civico 1
VIA QUASIMODO S.
VIA QUATTRO CASE – dal civico 36 al civico 1

VIA RABIN Y.
VIA RODARI G.
VIA ROSSINI G.
VIA SANT'ANNA DI STAZZEMA
VIA SAN TOMMASO
VIA SANZIO R.
VIA SPAGGIARI D.
VIA SPALLANZANI L.
VIA SPELLO
VIA SPINELLI A.
VIA TASSO T.
VIA TERRACHINI E.
VIA TOGLIATTI P.
VIA TONDELLI P.V.
VIA TORELLI P.
VIA TROISI M.
VIA VARISCO A.
VIA VERDI G.
VIA VERGA G.
VIA VOLTA A.
VIA ZANTI C.
VIA ZAVATTINI C.
VIA ZURCO
2^ CATEGORIA
TUTTE LE ALTRE STRADE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI NON COMPRESI NELLA CATEGORIA 1^